

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 20**

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioni, Leonardi, Putzu

*presentata in data 16 febbraio 2021*

-----

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA,  
DELLA GENITORIALITA' E DELLA NATALITA'

-----

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1** *(Oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e dall'articolo 4, comma 5, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), riconosce, tutela e promuove i diritti della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, che contribuisce al bene della società, e ne valorizza i compiti di cura, educazione e tutela dei figli.

2. La Regione persegue una politica organica e integrata a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, anche attraverso il coordinamento delle politiche settoriali.

3. La Regione, al fine di assicurare sussidiarietà, partecipazione e solidarietà, attua, in collaborazione con le associazioni familiari, gli operatori economici e gli enti del terzo settore, misure volte a rafforzare la coesione sociale dei territori e la partecipazione attiva di cittadini e famiglie.

#### **Art. 2** *(Obiettivi)*

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
- a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
  - b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
  - c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti, anche garantendo adeguati e concreti interventi volti a contrastare le sperequazioni di carattere economico e sociale;
  - d) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
  - e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una

- inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza;
  - g) tutelare il diritto di un minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
  - h) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
  - i) promozione di una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
  - j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni, alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
  - k) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
  - l) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti primarie di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
  - m) attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
  - n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
  - o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
  - p) promuovere nel territorio sportelli informativi o centri per la famiglia capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con l'Azienda sanitaria unica re-

- gionale (ASUR) e con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;
- q) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
  - r) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
  - s) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio.

## **CAPO II** **Programmazione**

### **Art. 3** *(Programmazione)*

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come "Consiglio", su proposta della Giunta regionale e sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validità sino all'approvazione del programma successivo. Nel programma triennale sono indicati:

- a) gli obiettivi generali da perseguire;
- b) le modalità, le forme di interventi e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
- d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

## **CAPO III** **Sussidiarietà, partecipazione e solidarietà**

### **Art. 4** *(Associazionismo familiare)*

1. La Regione valorizza gli enti del terzo settore e, in particolare, le associazioni di rappresentanza delle famiglie operanti sul territorio regionale e iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2 che:

- a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro

domestico e di cura familiare, nonché la solidarietà intergenerazionale e interculturale;

- b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;
- c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di iscrizione all'elenco regionale delle associazioni di rappresentanza delle famiglie operanti nel territorio regionale. L'elenco è tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia.

#### **Art. 5**

##### *(Consulta regionale per la famiglia)*

1. La Consulta regionale per la famiglia è organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:

- a) presenta proposte e osservazioni in merito al programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) monitora, verifica e valuta gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3;
- c) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
- d) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
- e) effettua la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale che riguardano la famiglia e le politiche socio-sanitarie ed educative.

2. La Consulta è composta da:

- a) l'Assessore regionale e dal dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché dal Presidente e dal Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare;
- b) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle famiglie iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e dei soggetti giuridici del terzo settore, operanti in almeno due Province del territorio regionale, i cui fini statutari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia oppure che svolgono la loro attività prevalentemente a favore della famiglia;
- c) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;

d) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato dal direttore generale dell'ASUR.

**3.** Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:

a) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;

b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani;

c) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

d) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);

e) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale.

**4.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.

**5.** Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.

**6.** La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l'esame di argomenti specifici.

**7.** La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.

## **Art. 6**

### *(Alleanze territoriali per la famiglia)*

**1.** La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche a favore della famiglia.

**2.** Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; informazione a riguardo dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.

3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; pubbliche di assistenza; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); enti del terzo settore; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria.

#### **Art. 7**

*(Valutazione di impatto familiare - VIF)*

1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.

2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale definisce termini e modalità per l'acquisizione della VIF.

#### **Art. 8**

*(Festa della famiglia)*

1. La festa regionale della famiglia si celebra annualmente il 15 di maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 5.

### **CAPO IV**

#### **Sostegno alla natalità**

#### **Art. 9**

*(Interventi a sostegno della natalità)*

1. La Regione, al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza dei nuovi nati, eroga contributi per il sostegno della natalità e della maternità. La Giunta regionale stabilisce l'entità del contributo, nonché i requisiti e le modalità di accesso allo stesso.

2. I contributi indicati dal comma 1 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni statali o regionali, con ogni altro beneficio pubblico.

3. L'entità dei contributi previsti al comma 1 è raddoppiata qualora la famiglia richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4. La Regione interviene a favore delle famiglie con figli anche mediante l'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza degli stessi presso asili nido pubblici o privati.

**Art. 10**  
*(Percorso nascita)*

1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, la Regione assicura un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.

2. Tale percorso deve fra l'altro prevedere:

- a) la consulenza preconcezionale;
- b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
- c) corsi di preparazione alla nascita;
- d) l'assistenza domiciliare al puerperio.

3. Tale percorso deve assicurare informazioni:

- a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;
- b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
- c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito.

**CAPO V**  
**Sostegno alla genitorialità**

**Art. 11**  
*(Assistenza ai genitori dei nuovi nati)*

1. Per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, la Regione promuove attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.

2. L'attività è assicurata in forma gratuita e con l'utilizzo delle professionalità idonee già esistenti e, ove possibile, è inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture del Servizio sanitario regionale.

**Art. 12**  
*(Fattore famiglia)*

1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale.

2. L'utilizzo di tale strumento da parte dei comuni è facoltativo.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.

### **Art. 13**

*(Sportelli per la famiglia)*

1. I Comuni, in forma singola o associata:

- a) possono attivare sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari, forniscono informazioni, raccolgono risorse pubbliche e private solidaristiche, e favoriscono iniziative sociali di mutuo aiuto.
- b) collaborano con la Giunta regionale, per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e le strutture regionali, provinciali, comunali, dell'ASUR e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per la famiglia, al fine di fornire un supporto complessivo alla stessa.

### **Art. 14**

*(Imprese amiche della famiglia)*

1. La Regione sostiene le imprese che prevedono nei contratti di lavoro servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro.

2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per il conferimento del logo "Impresa amica della famiglia" alle imprese che si distinguono mediante almeno una delle seguenti azioni:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

- d) l'attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione e agevolazioni di natura diversa;
- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
- f) la chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.

## **CAPO VI**

### **Sostegno alle famiglie fragili**

#### **Art. 15**

*(Interventi a favore delle famiglie monoparentali)*

1. La Regione interviene per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche erogando contributi. La Giunta regionale stabilisce l'entità del contributo, nonché i requisiti e le modalità di accesso allo stesso.

#### **Art. 16**

*(Interventi a favore delle famiglie numerose)*

1. La Regione interviene a favore dei Comuni che attivano progetti rivolti alle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali e la stipula di protocolli d'intesa con organizzazioni private.

#### **Art. 17**

*(Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche)*

1. La Regione interviene in favore delle famiglie in difficoltà economiche e delle famiglie numerose per l'avviamento di percorsi sportivi o per l'acquisto di materiale didattico e culturale destinato ai propri figli, anche erogando contributi. La Giunta regionale stabilisce l'entità del contributo, nonché i requisiti e le modalità di accesso allo stesso.

## **CAPO VII**

### **Tutela della bigenitorialità**

#### **Art. 18** *(Tutela della bigenitorialità)*

1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, su istanza di almeno uno dei genitori, indirizzano tutte le comunicazioni relative al minore ad entrambi i genitori, nel rispetto delle eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

2. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli mediante:

- a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
- b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

#### **Art. 19** *(Assistenza e mediazione familiare in fase separativa)*

1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 54/2006, presso i consultori familiari, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

#### **Art. 20** *(Protocolli d'intesa)*

1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti

e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

**2.** I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:

- a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
- b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;
- c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
- d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;
- e) dell'accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
- f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge n. 54/2006, in coordinamento con l'ASUR;
- g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

## **CAPO VIII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 21**

*(Clausola valutativa)*

**1.** La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, invia al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di questa legge.

**2.** La Commissione assembleare competente in materia di famiglia, esaminata la relazione, può riferire all'Assemblea legislativa regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

**Art. 22***(Disposizioni transitorie)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti previsti dalla medesima.

**Art. 23***(Abrogazione)*

1. La legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) è abrogata.

**Art. 24***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.